

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Schede Paese

## Turchia

29 Dicembre 2006

La categoria delle imposte sul reddito comprende l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sui redditi delle società



A partire dagli anni 2000, l'economia turca si è sviluppata con tassi di crescita estremamente elevati. Un fenomeno in parte dovuto a una serie di importanti riforme economiche, che hanno interessato anche il sistema fiscale. Il più recente intervento normativo in materia risale a dicembre 2017, con una riforma orientata ad aumentare le entrate fiscali.

### Imposta sul reddito delle persone fisiche

L'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica ai redditi ottenuti nel corso dell'anno d'imposta in qualsiasi forma e titolo per: lavoro dipendente, attività economica, attività professionale, attività agricola, attività professionale, redditi da capitale, sfruttamento di attività immobiliare o altri redditi.

Per i residenti sono considerati i redditi ovunque prodotti, mentre per i non residenti solo quelli di fonte nazionale. Sono considerati residenti coloro che dimorano nel Paese per almeno sei mesi. Non ricadono in questa categoria coloro che si trovano in Turchia per uno specifico e temporaneo affare (es.: uomini d'affari, esperti, corrispondenti stampa), per turismo, istruzione o cura.

In genere, sono deducibili i contributi pensionistici e le donazioni a enti di beneficenza, entro certi limiti. Per i lavoratori dipendenti è anche prevista la cosiddetta "deduzione minima vitale", che si calcola partendo dal salario minimo annuale (19.236 lire turche) moltiplicato per coefficienti che dipendono dalla composizione della famiglia. La deduzione si ottiene applicando a questo importo l'aliquota del primo scaglione di reddito (15%).

Le **aliquote** per i redditi da lavoro dipendente per il 2018 sono:

<b>Reddito (lire turche)</b>	<b>Aliquota</b>
da 0 a 14.800	15%
da 13.001 a 34.000	20%
da 34.001 a 120.000	27%
Oltre 120.000	35%

Per le altre tipologie di reddito, lo scaglione che sconta l'aliquota al 27% si ferma a quota 80mila lire turche.

I *capital gain* generalmente rientrano nel reddito complessivo (con l'eccezione delle prime 11 mila lire turche derivanti dalla vendita di attività immobiliari), mentre sono esenti le plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni in società residenti che siano state possedute per almeno un anno prima della data della vendita.

Il datore di lavoro è obbligato a effettuare mensilmente la ritenuta dal salario dovuto al lavoratore dipendente. Un lavoratore autonomo, invece, deve effettuare con cadenza trimestrale i pagamenti in acconto, che saranno scomputati in sede di dichiarazione annuale. In caso di inizio di nuova attività, tali pagamenti saranno calcolati in base alle previsioni del lavoratore autonomo. L'aliquota ordinaria alla quale deve essere commisurato il pagamento è del 15% sui profitti netti.

La **dichiarazione dei redditi** annuali delle persone fisiche deve essere presentata entro il 25 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Non sono soggetti a obbligo di dichiarazione quanti hanno solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte.

### **L'imposta sul reddito delle società**

L'imposta si applica a tutti i redditi prodotti dalla società con eccezione di quelli per i quali vigono specifiche previsioni normative, come, ad esempio i redditi da partecipazioni. Per le società residenti, sono considerati i redditi di qualsiasi provenienza mentre per quelle non residenti solo quelli di fonte nazionale. Una società si considera residente se legalmente costituita in Turchia o ivi gestita.

I dividendi ricevuti da società residenti sono generalmente esenti, mentre quelli provenienti da società non residenti lo sono solo se si rispettano alcune condizioni tra cui: possesso per minimo

un anno di almeno il 10% delle partecipazioni; la società da cui provengono i dividendi deve aver già scontato una tassazione di almeno il 15% (20% per le società finanziarie).

Le plusvalenze sono generalmente considerate come reddito ordinario, con l'eccezione di quelle provenienti da partecipazioni o immobili detenuti da almeno due anni per i quali vige un'esenzione rispettivamente del 75% e del 50%.

Le perdite possono essere portate in avanti per un periodo di cinque anni.

A partire dal 2018 e per i due anni successivi, l'**aliquota** ordinaria di imposizione è stata aumentata dal 20% al 22%.

Sono previsti incentivi per le società che investono in attività di ricerca e sviluppo, in particolare una deduzione dal reddito, per questo tipo di spese, doppia rispetto all'ordinaria e un'esenzione dall'80% al 95% dei redditi dei soggetti altamente qualificati impegnati in tali attività.

Se non diversamente previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni, i pagamenti verso non residenti sono soggetti alle seguenti ritenute: 15% dividendi, 10% interessi (0% se il beneficiario è uno Stato estero, un'organizzazione internazionale o una società finanziaria) e 20% per royalties e servizi tecnici.

La **dichiarazione dei redditi** va presentata dal 1° al 25° giorno del quarto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio. Entro la fine dello stesso mese, deve inoltre essere effettuato il pagamento. I soggetti non residenti anche tenuti a comunicare determinati tipi di reddito (in particolare redditi da capitale e redditi non ricorrenti) entro 15 giorni dal loro conseguimento.

### **Imposte sul patrimonio**

L'imposta colpisce il valore di terreni e immobili con aliquote che variano tra lo 0,1% e lo 0,3%. Le aliquote raddoppiano se i beni sono situati in alcune grandi città. Si aggiunge, inoltre, l'imposta per la conservazione degli immobili storici pari al 10% di quella sul patrimonio.

Le transazioni di immobili sono soggette ad imposta di registro pari al 4% del valore dell'immobile ed è divisa equamente tra venditore e acquirente.

### **Successione e donazione**

Sono soggetti all'imposta quanti ricevono, per successione o donazione, proprietà situate in Turchia. Per quanto riguarda le successioni, l'imposta si calcola per ogni beneficiario attraverso un sistema a scaglioni a cui si applicano aliquote che variano tra l'1% e il 10%. Se gli eredi sono il coniuge e i figli, a ciascuno è riconosciuta una franchigia di 109.971 lire turche, che si raddoppia se l'erede è solo il coniuge.

Per le donazioni, invece, le aliquote variano tra il 10% e il 30%, valore che si dimezza per donazioni a genitori, figli o coniuge. Inoltre, per coniuge e figli è prevista una franchigia di 2.535 lire turche.

Per l'imposta di successione, il termine ordinario di presentazione della dichiarazione è di quattro

mesi dall'apertura della successione, ma può variare a seconda dei casi: se gli eredi sono residenti all'estero il termine è di sei mesi; se la morte avviene all'estero e gli eredi si trovano in un altro Paese il termine è di otto mesi. Il termine di presentazione della dichiarazione in caso di donazioni è di un mese dalla data di acquisto della proprietà.

### **Imposta sul valore aggiunto**

L'imposta si applica alla fornitura di beni e servizi e alle importazioni, con un funzionamento generale simile a quello Iva europeo. Sono soggetti passivi d'imposta coloro che sono coinvolti in transazioni tassabili, a prescindere dal loro status. L'aliquota ordinaria è del 18% e sono presenti due aliquote agevolate all'8% e al 1% per alcuni beni (soprattutto alimenti) e servizi. Sono esenti le operazioni finanziarie e assicurative.

La dichiarazione, obbligatoria anche se non sono state effettuate operazioni imponibili, è mensile o trimestrale: nel primo caso, deve essere presentata entro il giorno 20 del mese successivo, mentre nel secondo caso deve essere presentata entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre trascorso.

### **Imposta speciale sui consumi**

L'imposta si applica su quattro tipologie di prodotti con aliquota differente a seconda dei casi:

- Prodotti petroliferi, gas naturale, oli lubrificanti e solventi
- Automobili, motocicli, aerei e yacht
- Tabacco e alcolici
- Prodotti di lusso

L'imposta si applica una sola volta al momento dell'immissione sul mercato o dell'importazione.

### **Imposta sulle transazioni bancarie ed assicurative**

Le transazioni finanziarie effettuate da banche, assicurazioni, società finanziarie e di factoring sono esenti da Iva, che, viene però applicata sugli interessi, le commissioni o le spese, a titolo di remunerazione del servizio prestato, con aliquota pari al 5%.

### **Relazioni internazionali**

La Turchia ha firmato moltissimi accordi contro le doppie imposizioni che generalmente seguono lo schema Ocse. Tra questi accordi troviamo anche l'**Accordo** tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, sottoscritto ad Ankara il 27 luglio 1990, ratificato in Italia con la legge 7 giugno

1993 n. 195 ed entrato in vigore il 1° dicembre 1993.

**Capitale:** Ankara

**Lingua ufficiale:** turco

**Moneta:** nuova lira turca (Ytl)

**Forma istituzionale:** repubblica parlamentare

**Link alla pagina sui cambi del sito della Banca d'Italia**

### **Fonti informative**

- **Direzione Generale delle Imposte del ministero delle Finanze**

- EY: **"Turkey enacts new Law to increase tax revenues"**

- **www.iclg.com**

- Turkishlaborlaw: **"Taxable Income Brackets and the Tax Rates"**

- Turkishlaborlaw: **"How to Calculate Minimum Living Allowance"**

**<https://turkishlaborlaw.com/>**

- **Invest in Turkey "Taxes"**

- **KPMG "Turkey -income tax"**

- Precedente Scheda Paese (a cura di Luca Conte Papuzzi, per alcune informazioni invariate)

*La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la direzione del giornale né l'Agenzia delle Entrate.*

aggiornamento: **febbraio 2018**

di

**Luca Campanelli**

URL: <https://fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/schede-paese/articolo/turchia>